

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 01 dd. 14.01.2014.

**OGGETTO: CONCESSIONE IN USO BOX IN LAMIERA DI PROPRIETÀ COMUNALE  
UBICATO PRESSO L’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN CC CASTELFONDO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 132 di data 05.12.2006 il Comune di Castelfondo ha acquistato n. 2 box in lamiera da utilizzarsi quale deposito per l’attrezzatura comunale e/o per concedere in uso alle Associazioni comunali richiedenti;

Considerato che, a seguito di regolare richiesta presentata dal “Comitato Sant’Antonio di Dovenà” e dall’Associazione Pro Loco di Castelfondo, con propria precedente deliberazione n.ro 100 dd. 04.09.2007, immediatamente eseguibile veniva concesso l’uso dei prefabbricati metallici in parola installati nell’area dell’impianto di compostaggio in C.C. Castelfondo da adibire a deposito di attrezzatura ed utensileria varia necessaria per l’allestimento delle feste paesane;

Considerato che con successiva deliberazione n.ro 22 dd. 19.02.2009 la Giunta Comunale provvedeva a concedere in uso temporaneo i prefabbricati citati, alle Associazioni Pro Loco di Castelfondo e Comitato Sant’Antonio di Dovenà;

Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 66 dd. 08.07.2013 con la quale provvedeva nuovamente a concedere in uso alle Associazioni richiedenti il box in lamiera di proprietà comunale ubicato presso l’impianto di compostaggio in cc Castelfondo e che tale concessione veniva formalizzata con la sottoscrizione di apposita convenzione che stabiliva in anni uno la durata della concessione medesima a partire dal 13 luglio 2013 e quindi sino al 12 luglio 2014;

Visto che in data 13.01.2014 il “Comitato Sant’Antonio di Dovenà” ha presentato richiesta agli atti sub. prot. n.ro 99 di pari data, per ottenere il rinnovo della concessione in uso del prefabbricato in parola;

Accertato che la richiesta in parola può essere assentita, considerato che i box non risultano necessari quale deposito comunale;

Proposto di concedere in uso all’ associazione richiedente il box in lamiera per anni 1 (uno) e verso un corrispettivo annuo pari ad Euro 10,00 da versare al momento della sottoscrizione del contatto;

Visto lo schema di atto di concessione in uso del prefabbricato in oggetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono previste le forme specifiche di utilizzo del bene, la durata dell’utilizzo nonché gli obblighi a carico del concessionario;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998).

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati”;

Vista altresì la deliberazione giuntale n.ro 67 dd. 08.07.2013, avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013”, cui ha fatto seguito la deliberazione della Giunta comunale n.ro 135 dd 30.12.2013 esecutiva avente ad oggetto “ *Atto programmatico di indirizzo in gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2014. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.*”

Visto l’art. 14 della L.R. 1/1993, così come modificato dalla L.R. 10/1998, in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L ed il Regolamento di Attuazione approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n. 8/L;

Visto il vigente Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

**d e l i b e r a**

1. Di **concedere** in uso temporaneo per la durata di anni 1 (uno) e quindi dal 14 luglio 2014 sino al 13 luglio 2015, al Comitato Sant’Antonio di Dovenà, un prefabbricato metallico ubicato presso l’impianto di compostaggio di Castelfondo da adibire a deposito di attrezzatura ed utensileria varia.
2. Di **approvare** lo schema di concessione in uso, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di **stabilire** in Euro 10,00.= il corrispettivo annuo per il diritto di cui al precedente punto 2 da versare al momento della sottoscrizione del contratto.
4. Di **autorizzare** il Sindaco alla stipulazione dei contratti di concessione nella forma della scrittura privata.
5. Di **introitare**, la somma corrispondente di Euro 10,00 alla risorsa 3051625 capitolo 1710 del bilancio di previsione gestione competenza.
6. Di **individuare** quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, compresa la verifica e controllo di quanto disposto dal presente provvedimento, il Segretario comunale, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
7. Di **comunicare**, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 10/1998, ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente provvedimento.
8. Di **dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo, ai sensi dell’art.79, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L, dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione.
9. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.